SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 936-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **1020**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione firmata a Budapest il 26 maggio 1977 tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese ha per oggetto la notificazione degli atti, le commissioni rogatorie e la collaborazione giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone.

Tale Convenzione — che si ispira largamente a quella, multilaterale, dell'Aja sulla procedura civile del 1° marzo 1954 — si aggiunge all'altra sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e viene a completare il quadro dell'assistenza giuridica bilaterale fra il nostro Paese e l'Ungheria. Con la sua entrata in vigore potranno pertanto cessare di avere effetto il precedente accordo bilaterale del 6 aprile 1922 e gli Scambi di Note del 29 settembre e del 16 ottobre 1883.

Proprio in considerazione della necessità di superare una regolamentazione ormai remota, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea una celere approvazione del disegno di legge in oggetto.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

2 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 24 della Convenzione stessa.